

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica: emanazione e conseguenti abrogazioni.

Il 17 maggio 2016 sono state approvate le nuove “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, che entreranno in vigore nel giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Con il nuovo provvedimento sono recepiti nella disciplina applicabile agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica gli “Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet” dell’Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority – EBA*) (1), che mirano a innalzare il grado di sicurezza dei pagamenti effettuati tramite il canale internet.

I nuovi requisiti introdotti con il recepimento degli Orientamenti si applicano agli istituti di pagamento e di moneta elettronica, nonché agli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento e/o di moneta elettronica.

Gli obblighi imposti integrano e specificano le disposizioni sull’organizzazione amministrativa e contabile e sui controlli interni con riferimento, in particolare, al sistema informativo (Capitolo VI). È prevista l’adozione di specifici presidi di natura fisica, logica e organizzativa con l’obiettivo di ridurre il rischio di frodi e assicurare una corretta gestione delle informazioni sensibili detenute dagli istituti.

In tal senso, gli istituti sono chiamati, tra l’altro, ad adottare:

- modalità rafforzate di verifica dell’identità del cliente (c.d. “autenticazione forte”), per l’avvio di un’operazione di pagamento, nonché per l’accesso ad informazioni sensibili, secondo gli standard stabiliti dall’Orientamento n. 7;

- limiti ai tentativi di log-in/accesso ad aree riservate e alla durata delle sessioni di lavoro;

- meccanismi di monitoraggio dell’operatività, al fine di prevenire, identificare, bloccare eventuali operazioni fraudolente.

Gli istituti sono inoltre chiamati ad accrescere il grado di protezione offerto alla propria clientela, assicurando la disponibilità di informazioni accurate e tempestive sulle tecnologie in uso, sulle loro modalità di utilizzo, nonché sugli strumenti di tutela disponibili in caso di frode. Tali aspetti sono inoltre specificamente inseriti nei contratti.

Gli Orientamenti forniscono, infine, alcuni esempi di prassi applicative degli obblighi in essi contenuti. Tali esempi non hanno natura vincolante. Resta ferma la possibilità per gli operatori di tenerne conto nella definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in questione.

In linea con l’impostazione generale della disciplina in materia di controlli interni e gestione dei rischi, e fermi restando i casi in cui gli Orientamenti prescrivono obblighi specifici (come nel caso dell’utilizzo dell’“autenticazione forte”), gli istituti applicano le nuove disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto della dimensione e complessità operativa, della natura dell’attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

Gli istituti si adeguano agli obblighi imposti con le nuove disposizioni entro il 30 settembre 2016. Per l’assolvimento degli obblighi che richiedono una modifica di rapporti

1) Cfr.

www.eba.europa.eu/documents/10180/1004450/EBA_2015_IT+Guidelines+on+Internet+Payments.pdf/b9c5dee9-78bd-47c5-a80c-4d2f3f8a1de2

contrattuali, essi adeguano i contratti in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni alla prima scadenza contrattuale.

Entro il 30 ottobre 2016 essi trasmettono alla Banca d'Italia una relazione, approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sugli interventi effettuati sulla struttura organizzativa e di controllo nonché sui sistemi informativi al fine di assicurare il rispetto degli obblighi introdotti con le modifiche del 17 maggio 2016.

Con l'occasione, il testo delle Disposizioni è stato oggetto di adeguamenti puntuali, volti a tenere conto delle modifiche nel frattempo intervenute nel quadro normativo primario e secondario (2) nonché nell'assetto organizzativo della Banca d'Italia (3).

Le "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" adottate con provvedimento del 17 maggio 2016 abrogano e sostituiscono integralmente il provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012.

2) Cfr. d.lgs. n. 169/2012 (c.d. "secondo correttivo" al d.lgs.141/2010) e Circolare n. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".

3) Cfr. Provvedimento del 21 gennaio 2014 "Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi" e Provvedimento del 22 settembre 2015 "Istituzione dell'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi: procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi".